

PILLOLE DI “DIRITTO”: TRASFERIMENTO, TRASFERTA, INIDONEITÀ, NELL’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

Una sentenza del 1 agosto del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato la società Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio ACCOGLIENDO IL RICORSO PROPOSTO DA UN DIPENDENTE APPLICATO TEMPORANEAMENTE IN UNA SEDE DI LAVORO DISTANTE CIRCA 100 KM dalla sua normale sede di lavoro, ordinandone il reintegro nella precedente abituale sede di lavoro.

La sentenza in esame concorre a presupporre che il provvedimento di spostamento adottato dall’azienda abbia avuto un carattere “*punitivo*” nei confronti del dipendente, dichiarato da una certificazione medica “*incompatibile con la mansione di portalettore*”, nei cui confronti era stata disposta dall’azienda la visita di accertamento ai sensi dell’art. 5 della legge 300/1970, applicato temporaneamente in attività interne presso una sede di lavoro distante oltre 100 km, in regime di trasferta.

La sentenza è un punto di riferimento importante che fissa alcuni concetti:

- Il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di cambiare le mansioni di un lavoratore nel caso in cui venga accertata la sua inidoneità fisica alle mansioni assegnate (*a tutela dell’interesse del medesimo e per salvaguardarne l’integrità fisica ed il suo impiego al proficuo lavoro*)
- In presenza di una invalidità / limitazione fisica è onere dal datore di lavoro ricercare soluzioni compatibili con lo stato di salute e le esigenze produttive, ma con equo contemperamento degli interessi in gioco in ragione del principio di correttezza e buona fede
- Il concetto di *Trasferimento* va inteso come una modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa a carattere definitivo
- Il concetto di *Trasferta* consiste in uno spostamento del lavoratore di natura provvisoria e temporanea della sede normale di lavoro, per sopravvenute esigenze di servizio di carattere provvisorio, con una previsione diretta o indiretta di rientro del lavoratore all’unità di pertinenza
- La *Trasferta* si distingue dal *Trasferimento* in quanto è caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro
- Lo spostamento di un lavoratore in località distante 75/100 km (*nella fattispecie da Reggio Calabria a Crotone*) può determinare il PERICULUM, relativamente al carico familiare derivato dallo spostamento imposto dal datore di Lavoro
- La determinazione di Poste Italiane relativa alla “*Procedura di gestione delle certificazioni mediche attestanti l’incompatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni di portalettore*” costituisce un atto regolamentare aziendale, cui l’azienda in tali casi deve attenersi (*cf. doc. allegato, da definirsi atto di autolimitazione del potere datoriale, in quanto tale vincolante per il datore di lavoro che lo ha adottato*)
- In presenza di lavoratori il cui stato fisico sia stato certificato incompatibile con alcune tipologie di mansioni (*es. Portalettore*), non è giustificabile il ricorso a nuove risorse assunte con contratto a tempo determinato, nella loro stessa sede di lavoro (*ad es. nei settori delle lavorazioni interne*) per le attività a cui invece potrebbero essere applicati gli inidonei parziali o temporanei.

Roma 02.09.11. Per ulteriori dettagli è possibile prendere contatto con il sindacato.